

te comma, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui alla lettera *a*) del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera *a*);

c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-*bis*, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera *b*), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera *b*), impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera *b*), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.»

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296 (Regola-

mento di attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai documenti amministrativi formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 1. — 1. Sono sottratte al diritto di accesso, in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, le seguenti categorie di documenti formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o comunque rientranti nella sua disponibilità:

- a*) accordi internazionali in preparazione;
- b*) atti riferibili ad accordi internazionali, classificati dagli accordi stessi come "riservati";
- c*) atti relativi alla concessione del nulla osta di segretezza;
- d*) piani per la gestione e per la protezione di impianti di telecomunicazioni in situazioni di crisi e di guerra;
- e*) atti relativi alla messa a disposizione da parte dei concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di circuiti per la difesa e per la protezione dello Stato;
- f*) contratti soggetti a classifica di segretezza per la protezione e per la sicurezza dello Stato;
- g*) piani di utilizzo del personale per esigenze della difesa dello Stato;
- h*) piani concernenti l'assegnazione di radiofrequenze per la difesa e per la protezione dello Stato;
- i*) atti relativi alla dislocazione di cavi sottomarini per telecomunicazioni e di impianti in ponte radio, ove riguardino la difesa e la protezione dello Stato, fatte salve in ogni caso le ulteriori ipotesi di esclusione previste da norme vigenti;

i-bis) documenti relativi alle procedure ed alle metodologie di test di hardware e software definiti, disposti, imposti o comunque impiegati, direttamente o indirettamente, dal Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a*), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, per le finalità stabilite dall'art. 1 dello stesso decreto-legge.»

21G00052

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 marzo 2021.

Approvazione dell'avviso concernente termini, modello di domanda e modalità operative per la presentazione della richiesta, per il quinquennio 2021-2025, relativa a contributi ai comuni per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

IL DIRETTORE CENTRALE

PER LA FINANZA LOCALE
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE

PER I FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE,
L'EDILIZIA SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Visto l'art. 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in


sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;

Visto il successivo comma 60 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che il fondo di cui al richiamato comma 59 è finalizzato ai seguenti interventi:

a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

Visto altresì, il comma 61 della medesima legge n. 160 del 2019, il quale prevede che per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60, i comuni elaborano



progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione e che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 160 del 2019, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione del 30 dicembre 2020 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 18 marzo 2021 - emanato in attuazione del citato comma 61 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che definisce, in sede di prima applicazione e in via sperimentale per il quinquennio 2021-2025, le modalità, le procedure ed i criteri sopra richiamati;

Considerato che l'art. 4 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020 prevede:

che, con decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il Ministero dell'istruzione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, da adottare entro dieci giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vengono approvati l'avviso con cui sono indicati i termini e il modello di presentazione della domanda informatizzata, nonché le modalità operative di trasmissione della richiesta;

che la domanda deve indicare gli elementi informativi relativi al comune e all'opera per cui si chiede il contributo, nonché tutte le informazioni utili per l'attribuzione dei previsti punteggi;

Ritenuto di dover procedere a dare attuazione al richiamato art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dell'avviso concernente termini, modello di domanda e modalità operative per la presentazione della richiesta per il quinquennio 2021-2025.

È approvato l'allegato avviso, che costituisce parte integrante del presente decreto, con cui sono indicati i termini e il modello di presentazione della domanda informatizzata, nonché le modalità operative di trasmissione della richiesta, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o

costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui all'art. 1, comma 61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il quinquennio 2021-2025.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2021

*Il direttore centrale
per la finanza locale*
COLAIANNI

*Il direttore generale
per i fondi strutturali
per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale*
MONTESARCHIO

ALLEGATO

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER PROGETTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE O COSTRUZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI DESTINATI AD ASILI NIDO E A SCUOLE DELL'INFANZIA E A CENTRI POLIFUNZIONALI PER I SERVIZI ALLA FAMIGLIA

Art. 1.

Finalità dell'avviso pubblico

Al fine di consentire interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, ai sensi dell'art. 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2020, è stanziata, nel quinquennio 2021-2025, la somma complessiva di euro 700 milioni così ripartita:

1) euro 280 milioni per la costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, di cui euro 168 milioni a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, di cui all'allegato 1 al presente avviso;

2) euro 175 milioni per la costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di scuole dell'infanzia, di cui euro 105 milioni a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, di cui all'allegato 1 al presente avviso;

3) euro 105 milioni per la costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per servizi alla famiglia, di cui euro 63 milioni a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, di cui all'allegato 1 al presente avviso;

4) euro 140 milioni per la riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione delle bambine e dei bambini e che soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale e organizzativo.

Le risorse di cui alla presente linea di finanziamento sono iscritte contabilmente nel bilancio del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2025.



Art. 2.

Enti ammessi alla selezione

1. Possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia.

2. Ciascun ente locale può fare richiesta di contributo per un massimo di due progetti a valere sulle risorse di cui all'art. 1, punti 1, 2, 3 e 4 del presente avviso.

3. Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto candidato non può superare la somma complessiva di euro 3.000.000,00.

4. Il progetto candidato può essere riferito esclusivamente ad un solo edificio pubblico per le finalità di cui all'art. 1.

5. Gli enti locali possono partecipare al presente avviso anche congiuntamente con riferimento ad un unico progetto da candidare e in questo caso è necessaria la stipula di apposita convenzione tra gli enti locali partecipanti approvata dai competenti organi dei singoli enti locali. La candidatura dovrà essere inoltrata, con le modalità di cui all'art. 4, esclusivamente dall'ente locale capofila.

Art. 3.

Tipologia degli interventi ammissibili a contributo

1. Sono ammesse candidature per i seguenti interventi:

1) interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia;

2) interventi di riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati per realizzare:

a) centri destinati a servizi integrativi per l'infanzia; riconversione delle strutture esistenti che prevedono spazi destinati ai servizi ivi descritti:

1) spazi ludico-creativi per offrire contesti in cui sperimentare, creare, insegnare con la giusta gradualità;

2) creazione di laboratori didattici per la fascia di età considerata;

3) presenza di progetti didattici innovativi per far vivere esperienze e dare opportunità di crescita, di sviluppo, di apprendimento e di gioco, di cui possono beneficiare tutti i bambini in un contesto che valorizzi il progetto didattico e le strutture;

4) presenza di spazi all'aperto per garantire opportunità di socialità e di gioco per i bambini e al fine di acquisire una progressiva autonomia.

b) centri polifunzionali per la famiglia: riconversione delle strutture esistenti che prevedono spazi destinati ai servizi ivi descritti:

1) uno spazio dedicato all'accoglienza con sportello informativo/colloqui, ove sia possibile per i genitori accedere al centro, anche con i loro figli, e sostare anche nei momenti di attesa. Lo spazio dovrà essere dotato di guardaroba per i bimbi e gli adulti. Tale spazio permetterà l'accesso alle principali informazioni sulle opportunità offerte dal territorio circa l'organizzazione della vita quotidiana delle famiglie con figli, garantendo una adeguata privacy alle persone che vi accedono;

2) uno spazio ludico-creativo dedicato al divertimento per l'infanzia nel quale è previsto: un angolo morbido; uno per costruzioni e gioco a terra; uno spazio per il gioco simbolico (per esempio cucina, falegnameria, mercato, travestimento, puzzle); uno spazio artistico dotato di pannelli a parete opportunamente disposti, utili per esporre materiale di documentazione del centro, delle attività che vengono svolte e dei disegni dei bambini; uno spazio per lettura e racconto. Le attività di questi spazi sono finalizzate affinché il bambino possa vivere esperienze di socializzazione sia con gli adulti che con i pari, garantendo, da un lato, il sostegno alla relazione educativa e al ruolo genitoriale e, dall'altro, il supporto delle famiglie alle prese con la gravosità dei tempi di cura;

3) uno spazio per attività laboratoriali ed extra scolastiche finalizzate alla promozione e alla maturazione di competenze emotive e sociali nel bambino, alla condivisione e all'integrazione sociale, al sostegno negli apprendimenti scolastici e sociali, allo sviluppo di percorsi di creatività personali e di comunità. I laboratori rappresenteranno occasioni di incontro, socializzazione, creatività e scambio, per e con

bambine/i e famiglie organizzati in base alle diverse età del gruppo dei bambini. In questo spazio saranno attivati anche laboratori intergenerazionali in rete con le famiglie e i servizi presenti sul territorio;

4) uno spazio per l'allattamento/spazio per il sonno che deve essere attiguo alla stanza delle attività e deve essere allestito con lettini bassi singoli in legno oppure, secondo la conformazione degli spazi o rendendo la stanza polifunzionale, con la scelta di pedane apribili, per alloggiare i materassini all'interno e liberare la superficie per altri usi, o futon, in modo da lasciare lo spazio disponibile nella mattinata per attività da aggiungere alle altre offerte nella stanza per le attività di gioco;

5) uno spazio all'aperto quali giardino, cortile o terrazzo per le attività ludiche e laboratoriali all'aperto; tale spazio deve essere attrezzato e delimitato e disporre di spazi esterni alla struttura, idonei ad un'agevole fruizione da parte dei bambini; sono considerati idonei anche terrazzi e spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura, facilmente raggiungibili a piedi dai bambini. Lo spazio all'aperto deve essere attrezzato con arredi, giochi e angoli-gioco adeguati alle diverse età e alle differenti esigenze educative.

2. Le strutture devono essere collocate preferibilmente al piano terra e, qualora l'edificio sia realizzato su più piani, è preferibile che gli spazi interni destinati ai bambini siano collocati su un unico piano; non possono essere collocati ai piani interrati e seminterrati. Nei piani seminterrati e interrati possono essere collocati solo locali adibiti a deposito, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale. In tutti gli edifici si deve garantire l'adattabilità della struttura socio-educativa ai soggetti con diversa abilità. Inoltre, deve essere garantita l'accessibilità ai soggetti portatori di handicap agli spazi comuni interni all'edificio dove è ubicata la sede del centro. Tutti gli spazi devono prevedere accorgimenti architettonici e di arredo atti a prevenire e ad escludere situazioni di pericolo per i bambini, adolescenti e genitori accompagnatori.

3. Il finanziamento degli interventi di cui al presente avviso può essere utilizzato sia per la realizzazione dell'opera, sia anche per le relative spese di progettazione definitiva, esecutiva o definitiva-esecutiva nel caso in cui le stesse, al momento della presentazione della domanda, siano comprese e inserite nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare. Qualora la richiesta di contributo riguardi anche la quota relativa alle spese di progettazione, nella domanda deve essere indicato, con separata evidenza, l'importo richiesto per i lavori e quello richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico dell'opera. Detti importi dovranno coincidere con quanto previsto dal quadro economico da inserire nel sistema informativo di monitoraggio e rendicontazione del Ministero dell'istruzione.

4. Non sono ammissibili:

1) i progetti privi di codice unico di progetto (CUP) valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo;

2) interventi relativi a scuole di infanzia o asili nido privi di codice edificio da Anagrafe nazionale in materia di edilizia scolastica, ove presente;

3) progetti non inseriti nella programmazione annuale o triennale dell'ente locale;

4) progetti già interamente finanziati;

5) progetti non redatti in conformità alle norme tecniche vigenti o che non rispettano tutti gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

6) progetti che non prevedano il conseguimento dell'agibilità con riferimento all'edificio oggetto di intervento;

7) progetti relativi a edifici già destinatari, per il medesimo intervento, di finanziamenti negli ultimi cinque anni;

8) progetti presentati o contributi richiesti con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso.

Art. 4.

Modalità di partecipazione e documentazione

1. Gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o suo delegato, devono far pervenire la propria candidatura, utilizzando esclusivamente la piattaforma informativa del Ministero dell'istruzione, pena la non ammissione alla presente procedura, nell'apposita pagina



dedicata all'edilizia scolastica del sito internet del Ministero dell'istruzione al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/asili-nido-e-centri-polifunzionali.shtml entro e non oltre le ore 15,00 del giorno 21 maggio 2021, inserendo, a pena di esclusione, i seguenti dati:

- 1) CUP dell'intervento;
- 2) denominazione dell'ente locale;
- 3) edificio scolastico che si intende candidare, indicando per gli asili nido e per le scuole di infanzia il codice edificio risultante dall'Anagrafe nazionale per l'edilizia scolastica, ove presente;
- 4) codice catastale, CAP e indirizzo dell'edificio da realizzare o oggetto di intervento;
- 5) nel caso di partecipazione in convenzione tra più enti locali, indicazione dell'ente capofila, allegando la convenzione e le delibere di approvazione del relativo schema di convenzione adottate dagli enti locali aderenti;
- 6) indicazione della presentazione della candidatura per una delle seguenti finalità:
 1. interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido;
 2. interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di scuole dell'infanzia;
 3. interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per la famiglia;
 4. interventi di riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, specificando in questo caso se si intende realizzare centri polifunzionali per la famiglia o servizi integrativi per l'infanzia;
 - 7) livello di progettazione posseduto allegando il relativo provvedimento di approvazione dell'ente;
 - 8) tipologia di intervento;
 - 9) in caso di asili nido o scuole dell'infanzia: popolazione interessata dall'intervento (rispettivamente fascia 0-3 e fascia 3-6);
 - 10) in caso di centri polifunzionali per la famiglia o per la riconversione degli spazi della scuola di infanzia: numero potenziale di utenti fruitori del servizio;
 - 11) indicazione circa l'assenza o meno di strutture analoghe nel territorio comunale;
 - 12) importo di contributo richiesto;
 - 13) eventuale importo di cofinanziamento;
 - 14) eventuale indicazione delle spese di progettazione;
 - 15) indicazione della zona sismica 1 o 2 dell'area oggetto di intervento per scuole di infanzia e asili nido;
 - 16) eventuale delocalizzazione da zona R4/R3 per rischio idrogeologico per scuole di infanzia e asili nido;
 - 17) eventuale dismissione di fitto passivo per scuole di infanzia e asili nido;
 - 18) realizzazione di spazi secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente avviso per i centri polifunzionali per la famiglia e per la realizzazione di servizi integrativi per l'infanzia;
 - 19) presenza di un piano di gestione del centro nel caso di centri polifunzionali per la famiglia o per la riconversione degli spazi della scuola di infanzia;
 - 20) cronoprogramma dell'intervento.

2. La mancanza di una sola delle dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 comporta l'esclusione dalla presente procedura mentre l'assenza delle dichiarazioni di cui ai punti da 7 a 18 comporterà l'impossibilità di attribuire il relativo punteggio.

3. Nel caso in cui l'ente locale intenda concorrere e fare richiesta di contributo per due progetti, lo stesso ente dovrà inserire sul sistema informativo del Ministero dell'istruzione le informazioni richieste al comma 1 per entrambi i progetti.

4. Il portale per l'inserimento dei dati sarà accessibile dalle ore 10,00 del giorno 24 marzo 2021 e fino alle ore 15,00 del giorno 21 maggio 2021.

Dato il consistente numero di enti locali cui si rivolge il presente avviso, al fine di evitare un sovraccarico della rete si raccomanda di inserire i dati con anticipo rispetto all'ultimo giorno utile premurandosi poi eventualmente di completare, modificare e controllare l'esattezza dei dati in prossimità della scadenza fissata al fine di inoltrare la candidatura entro i termini previsti.

5. La candidatura dovrà essere inoltrata da parte del legale rappresentante dell'ente locale o suo delegato e dopo l'inoltro il sistema garantirà il rilascio di apposita ricevuta che sarà cura dell'ente locale conservare quale prova di partecipazione.

Art. 5.

Valutazione delle candidature

1. Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido e scuole dell'infanzia ad esclusivo uso scolastico e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, la valutazione dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) Asili nido:

1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente di riferimento (max 15 punti):

- progetto esecutivo: 15 punti;
- progetto definitivo: 8 punti;
- studio di fattibilità: 4 punti;
- nessun livello: 0 punti.

2) tipologia di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza) max 35 punti:

realizzazione di un polo di infanzia ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017): 35 punti;

demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996): 30 punti;

nuova costruzione/ampliamento (solo per comprovate esigenze didattiche): 25 punti;

adeguamento sismico ($I_r \text{ post} \geq 0.8$ e NTC 2018): 20 punti;

miglioramento sismico ($I_r \text{ post} \geq 0.6$ e NTC2018): 15

punti;

efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato $I_r \text{ ante} \geq 0,6$): 12 punti;

adeguamento alla normativa antincendio: 10 punti;

interventi di messa in sicurezza diversi da quelli precedenti: 8 punti;

3) popolazione fascia 0-3 interessata dall'intervento, cioè residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura (max 20 punti):

- oltre 200: 20 punti;
- da 101 a 199: 15 punti;
- da 51 a 100: 10 punti;
- da 21 a 50: 5 punti;
- inferiore a 20: 0 punti.

4) assenza di strutture analoghe nel territorio comunale cioè residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura: 3 punti;

5) eventuale quota cofinanziamento a carico dell'ente locale: 10 punti;

- da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti;
- dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 3 punti;
- dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 5 punti;
- dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 7 punti;
- dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 8 punti;
- oltre 51%: 10 punti;

6) appartenenza alla zona sismica 1 e 2: 7 punti;

7) delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico: 7 punti;

8) dismissione fitto passivo: 3 punti.

b) Scuole dell'infanzia:

1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente di riferimento (max 15 punti):

- progetto esecutivo: 15 punti;
- progetto definitivo: 8 punti;
- studio di fattibilità: 4 punti;
- nessun livello: 0 punti;



2) tipologia di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza) max 35 punti:

realizzazione di un polo di infanzia (ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017): 35 punti;

demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996): 30 punti;

nuova costruzione/ampliamento (solo per comprovate esigenze didattiche): 25 punti;

adeguamento sismico ($I_r \text{ post} \geq 0.8$ e NTC 2018): 20 punti;

miglioramento sismico ($I_r \text{ post} \geq 0.6$ e NTC2018): 15 punti;

efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato $I_r \text{ ante} \geq 0,6$): 12 punti;

adeguamento alla normativa antincendio: 10 punti;

interventi di messa in sicurezza diversi da quelli precedenti: 8 punti;

3) popolazione fascia 3-6 interessata, cioè residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura (max 20 punti):

oltre 400: 20 punti;

da 201 a 399: 15 punti;

da 101 a 200: 10 punti;

da 51 a 100: 5 punti;

inferiore a 50: 0 punti;

4) assenza di strutture analoghe nel territorio comunale, cioè residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura: 3 punti;

5) eventuale quota cofinanziamento a carico dell'ente locale 10 punti;

da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti;

dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 3 punti;

dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 5 punti;

dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 7 punti;

dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 8 punti;

oltre 51%: 10 punti;

6) appartenenza alle zone sismiche 1 e 2: 7 punti;

7) delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico: 7 punti;

8) dismissione fitto passivo: 3 punti.

c) Centri polifunzionali per i servizi alla famiglia:

1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente di riferimento max 10 punti:

progetto esecutivo: 10 punti;

progetto definitivo: 5 punti;

studio di fattibilità: 2 punti;

nessun livello: 0 punti;

2) tipologia di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza) max 20 punti:

demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996): 20 punti;

nuova costruzione/ampliamento (solo per comprovate esigenze didattiche): 15 punti;

adeguamento sismico ($I_r \text{ post} \geq 0.8$ e NTC 2018): 10 punti;

miglioramento sismico ($I_r \text{ post} \geq 0.6$ e NTC2018): 8 punti;

efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato $I_r \text{ ante} \geq 0,6$): 7 punti;

adeguamento antincendio 6 punti;

interventi di messa in sicurezza diversi da quelli precedenti: 3 punti;

3) realizzazione di spazi secondo quanto previsto dall'art. 3 per i centri polifunzionali per la famiglia (max 10 punti):

realizzazione di tutti gli spazi di cui all'art. 3: 10 punti;

almeno 4 spazi: 8 punti;

almeno 3 spazi: 5 punti;

4) presenza o assenza di strutture analoghe nel territorio comunale cioè residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura (max 15 punti):

assenza 15 punti;

presenza 0 punti;

5) numero potenziale utenti fruitori del servizio, cioè residenti nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura (max 20 punti):

oltre 1.000 utenti: 20 punti;

da 600 a 999 utenti: 15 punti;

da 400 a 599 utenti: 10 punti;

da 150 a 399 utenti: 5 punti;

inferiore ai 150 utenti: 3 punti;

6) presenza di un piano di gestione del centro (20 punti):

di durata decennale: 20 punti;

di durata quinquennale: 10 punti;

di durata triennale: 5 punti;

7) eventuale cofinanziamento a carico dell'ente locale (max 5 punti):

da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti;

dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 1 punto;

dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 2 punti;

dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 3 punti;

dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 4 punti;

oltre 50%: 5 punti.

2. Per gli interventi volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, la valutazione dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri sia per i centri polifunzionali che per i servizi integrativi per l'infanzia:

1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente di riferimento (max 10 punti):

progetto esecutivo: 10 punti;

progetto definitivo: 5 punti;

studio di fattibilità: 2 punti;

nessun livello: 0 punti;

2) tipologia di intervento (max 20 punti):

adeguamento sismico ($I_r \text{ post} \geq 0.8$ e NTC 2018): 20 punti;

miglioramento sismico ($I_r \text{ post} \geq 0.6$ e NTC2018): 15 punti;

efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato $I_r \text{ ante} \geq 0,6$): 10 punti;

adeguamento antincendio: 10 punti;

interventi di messa in sicurezza diversi da quelli precedenti: 5 punti;

3) realizzazione di spazi secondo quanto previsto dall'art. 3 per i centri polifunzionali per la famiglia e per i centri destinati a servizi integrativi per l'infanzia (max 10 punti):

realizzazione di tutti gli spazi di cui all'art. 3): 10 punti;

almeno 3 spazi: 5 punti;

4) presenza o assenza di strutture analoghe nel territorio comunale (max 15 punti):

assenza: 15 punti;

presenza: 0 punti;

5) numero potenziale utenti fruitori del servizio (max 20 punti):

da 1.000 e oltre utenti: 20 punti;

da 700 a 999 utenti: 15 punti;

da 400 a 699 utenti: 10 punti;

da 150 a 399 utenti: 5 punti;

inferiore ai 150 utenti: 3 punti;

6) presenza di un piano di gestione del servizio legato alla riconversione degli spazi (max 20 punti):

di durata decennale: 20 punti;

di durata quinquennale: 10 punti;

di durata triennale: 5 punti;


7) eventuale cofinanziamento a carico dell'ente locale (max 5 punti):

da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti;

dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 1 punto;

dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 2 punti;

dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 3 punti;



dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 4 punti;
oltre 50%: 5 punti.

3. Il Ministero dell'istruzione redigerà graduatorie distinte per ciascuno degli interventi di cui all'art. 1, punti 1, 2, 3 e 4 del presente avviso, sulla base dei punteggi indicati e assegnati a ciascun progetto oggetto di domanda di contributo, con l'indicazione dell'importo assegnato. A parità di punteggio precede il progetto la cui candidatura sia pervenuta per prima temporaneamente.

4. Nel caso in cui le risorse assegnate agli enti beneficiari di una delle graduatorie per gli interventi di cui all'art. 1, punti 1, 2, 3 e 4, siano superiori rispetto alle richieste pervenute, si procede con lo scorrimento delle altre graduatorie ripartendo in eguale misura le risorse non assegnate tra le graduatorie redatte e che presentano progetti non finanziati, con precedenza ai progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia.

5. Nel caso in cui le graduatorie relative ai progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e ai progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia risultino esaurite, le risorse vengono ripartite in eguale percentuale in favore delle altre graduatorie attive.

6. L'attribuzione del contributo sulla base delle predette graduatorie è fatta assicurando il rispetto dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate.

Art. 6.

Modalità di erogazione dei contributi

1. Gli enti locali beneficiari, gli interventi ammessi a finanziamento e il relativo importo sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, sulla base delle graduatorie redatte secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente avviso.

2. Successivamente, il Ministero dell'istruzione invierà a ogni ente locale beneficiario la comunicazione di avvenuto finanziamento nonché apposite linee guida per la gestione del finanziamento.

3. L'ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori oggetto dell'intervento entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del sopracitato decreto:

a) per le opere con costo fino a 200.000 euro la proposta di aggiudicazione deve avvenire entro dodici mesi;

b) per le opere il cui costo è compreso tra 200.001 euro e 1.000.000 euro la proposta di aggiudicazione deve avvenire entro diciotto mesi;

c) per le nuove costruzioni e per le opere il cui costo è superiore a 1.000.000 euro la proposta di aggiudicazione deve avvenire entro ventuno mesi.

4. Per costo dell'intervento si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima, così come risultante dal sistema di rendicontazione del Ministero dell'istruzione.

5. Qualora l'ente beneficiario del contributo abbia richiesto il contributo anche per le spese di progettazione, nel caso in cui le stesse siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare i termini sopra indicati sono aumentati di sei mesi.

6. Le erogazioni sono disposte dal Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale in favore degli enti locali beneficiari con le seguenti modalità:

a) fino al 20% del finanziamento, quale anticipazione, a richiesta dell'ente locale beneficiario;

b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento dei lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal

responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara;

c) il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione e della verifica della coerenza delle informazioni risultanti dalla BDAP e dal sistema di rendicontazione del Ministero dell'istruzione.

7. Per le erogazioni, gli enti locali beneficiari trasmettono la relativa documentazione al Ministero dell'istruzione utilizzando il sistema di monitoraggio e rendicontazione predisposto e disponibile sul sito internet del Ministero dell'istruzione dedicato all'edilizia scolastica a cui si accederà tramite credenziali SPID o credenziali MI già acquisite al 28 febbraio 2021.

8. Il Ministero dell'istruzione verifica la documentazione inserita nel sistema di monitoraggio e rendicontazione e comunica al Ministero dell'interno, nei quindici giorni successivi, l'esito. Il Ministero dell'interno eroga le somme nei quindici giorni successivi.

9. Le economie di gara non sono nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie che avviene con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'istruzione.

10. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, classificando le opere sotto la voce «Asili nido - LB 2020 - comma 61». A tal fine, gli enti locali beneficiari in sede di richiesta dei CIG all'ANAC assicurano la corretta associazione al CUP e provvedono sistematicamente alla corretta indicazione dei codici nelle fatture elettroniche e nelle proprie operazioni di pagamento attraverso il sistema SIOPE+.

11. Le informazioni di natura documentale o comunque non rilevate dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche sono raccolte attraverso il sistema del Ministero dell'Istruzione per le specifiche esigenze informative di rendicontazione (ad esempio documenti relativi alle varie fasi del progetto e indicatori *ante e post operam* per tipologia di intervento).

12. I progetti selezionati potranno essere eventualmente inclusi nel Piano per la ripresa e la resilienza nazionale e, nel caso, dovranno riportare su tutti i documenti di riferimento sia amministrativi che tecnici la seguente dicitura «Finanziato dall'Unione europea - *NextGenerationEU*».

Art. 7.

Altre informazioni

1. La trasmissione della candidatura non impegna né il Ministero dell'istruzione, né il Ministero dell'interno a dare seguito all'erogazione del contributo né ad alcun indennizzo di sorta.

2. Il Ministero dell'istruzione si riserva di verificare le dichiarazioni rese dai proponenti e di richiedere agli stessi ulteriore documentazione a chiarimento delle dichiarazioni rese.

3. Il Ministero dell'istruzione si riserva di revocare o annullare la presente procedura senza che i proponenti possano vantare alcuna pretesa.

4. I dati raccolti con le candidature saranno trattati secondo quanto previsto dal regolamento UE n. 679 del 2016, anche al fine di consentire l'aggiornamento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Il responsabile del trattamento dei dati è la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale.

5. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Iandolo.

6. I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente procedura sono i seguenti: 06.5849.2778-3382 - email: dgefid.segreteria@istruzione.it. Le informazioni potranno essere richieste entro e non oltre il 10 maggio 2021.

21A02037

